



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che “i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale” e che tali termini “si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

**VISTO** l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti VIA da parte dell'autorità competente;

**VISTO** il decreto prot. DVA-DEC-002 del 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale in data 12 febbraio 2015, con cui, a seguito dell'istanza presentata da Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta ATIVA S.p.A. in data 8 agosto 2012, acquisita al prot. DVA/20122 del 22 agosto 2012, è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, per il progetto “Autostrada A5 Torino-Quincinetto. Nodo idraulico d'Ivrea 2^ fase di completamento”;

**VISTO** il provvedimento prot. DVA-DEC-315 del 3 settembre 2015, emanato sulla base del parere n. 1854 del 4 agosto 2015 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del parere positivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 13178 del 5 giugno 2015, con il quale è stata determinata l'ottemperanza alle prescrizioni (oggi “condizioni ambientali”) indicate nel predetto decreto prot. DVA-DEC-002 del 12 gennaio 2015;

**VISTO** la nota prot. ATV/AD21 del 7 giugno 2019, acquisita al prot. DVA/14623 del 7 giugno 2019, con la quale il proponente ha rappresentato che “la procedura di approvazione della conformità urbanistica che ha avuto avvio dal novembre scorso presso il Provveditorato OO.PP. del Piemonte, ha riguardato i Lotti 1 e 2 del Progetto Definitivo così come approvato dal Decreto di V.I.A. n. 2 del 12/01/2015” e che “nessuna variazione è stata apportata al Progetto di sistemazione del Nodo Idraulico, salvo le modifiche introdotte dall’ottemperanza alle prescrizioni A1.1 e A1.2 [...] approvate con vostra Determina [...] del 03/09/2015”;

**VISTA** la nota prot. 4270 dell’8 agosto 2019, acquisita al prot. DVA/21112 del 9 agosto 2019, con la quale la società proponente ha presentato istanza di proroga di ulteriori cinque anni dei termini di validità del decreto ministeriale di compatibilità ambientale, prot.DVA-DEC002 del 12/01/2015, “[...] Considerando il ritardo con cui si è dato avvio al procedimento per la conformità urbanistica dei lotti 1 e 2, e attendendo il successivo avvio del procedimento per la conformità del lotto 3 [...] considerando lo stato delle procedure e dei successivi tempi per l’esecuzione degli appalti, il progetto non sarà possibile realizzarlo entro il termine di scadenza di questo Decreto previsto per l’11 febbraio 2020.”;

**VISTA** la nota DVA/21982 del 29 agosto 2019 con la quale questa Direzione Generale ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS “un parere in merito alla richiesta di proroga di ulteriori 5 anni” e al Ministero per i beni e le attività culturali “il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta dalla predetta società ai fini della predisposizione di un nuovo decreto ministeriale in coerenza con quanto stabilito all’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede che le eventuali proroghe siano concesse, su istanza del proponente, [...] dall’autorità che ha emanato il provvedimento [...]”;

**VISTO** il parere positivo n. 17532 del 5 luglio 2019 rilasciato dalla Regione Piemonte in attinenza agli aspetti strettamente paesaggistici dell’intervento in oggetto;

**ACQUISITO** il parere positivo prot. 33270 del 15 novembre 2019 emesso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, assunto al prot. DVA/30030 del 18 novembre 2019, recante il nulla osta alla concessione della proroga richiesta dei termini di validità del decreto VIA;

**ACQUISITO** il parere n. 3171 dell’8 novembre 2019, acquisito al prot DVA/30740 del 25 novembre 2019, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ritiene che “non vi sono ragioni ostative alla concessione di una proroga di cinque anni del termine (in scadenza l’11 febbraio 2020) di cui al decreto ministeriale di compatibilità ambientale 002 del 12/01/2015, entro il quale il progetto dovrà essere realizzato”;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 3171 dell’8 novembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 18 pagine;
- b) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 33270 del 15 novembre 2019, costituito da n. 20 pagine;

**VISTA** la nota prot. DVA-int-32845 del 17 dicembre 2019 con la quale il direttore della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, nonché responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga avanzata dal proponente con nota prot. 4270 dell'8 agosto 2019, acquisita al prot. DVA/21267 del 12 agosto 2019;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Proroga dei termini)***

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, come da ultimo modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, i termini di validità di cinque anni del decreto di valutazione di impatto ambientale prot. DVA-DEC-002 del 12 gennaio 2015 relativo al progetto "Autostrada A5 Torino-Quincinetto. Nodo idraulico d'Ivrea 2<sup>a</sup> fase di completamento" presentato da Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta ATIVA S.p.A., decorrono dall'11 febbraio 2020.
2. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

### **Art. 2**

#### ***(Pubblicazione)***

1. Il presente decreto è comunicato ad Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta ATIVA S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e alla Regione Piemonte. Sarà cura della Regione Piemonte comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei centoventi giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE**

**Sergio Costa**

**IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL  
TURISMO**

**Dario Franceschini**